

Bur n. 86 del 20/10/2009

Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)

Deliberazioni della Giunta Regionale N. 2773 del 22 settembre 2009

Prime disposizioni per l'autorizzazione al trasporto di animali vivi: attuazione dell'Accordo del 20 marzo 2008, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr)

[L'Assessore alle Politiche Sanitarie, Sandro Sandri di concerto con l'Assessore alla Tutela del Consumatore, Sicurezza Alimentare e Servizi Veterinari, Elena Donazzan, riferisce quanto segue.

Dal 05 gennaio 2007 è entrato in applicazione in tutto il territorio dell'Unione Europea il Regolamento (CE) 1/2005 del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, il quale abroga la normativa precedente in materia.

Tale regolamento si riferisce ai trasporti di tutti i vertebrati vivi all'interno della Comunità, compresi i controlli specifici sulle partite che entrano nel territorio doganale della Comunità, o che ne escono, nonché ai trasporti che si svolgono all'interno del solo territorio nazionale, qualora siano effettuati in relazione ad un'attività economica.

Il legislatore comunitario ha voluto quindi evidenziare la necessità di tutelare il rispetto e la protezione degli animali durante i trasporti commerciali, considerando questi ultimi un punto critico da valutare e regolamentare, al fine di non esporre gli animali a lesioni o a sofferenze inutili, fornendo altresì disposizioni per eliminare gli ostacoli tecnici che possono sorgere negli scambi di animali vivi e consentire così il buon funzionamento delle organizzazioni di mercato.

Con precedente provvedimento n. 3150, del 09 ottobre 2007, la Giunta Regionale del Veneto ha approvato la codifica di un percorso formativo per i conducenti ed i guardiani addetti al trasporto di animali vivi, integrando in ambito regionale la normativa vigente in applicazione al Reg. (CE) 1/2005.

Il Reg. (CE) 1/2005, sancisce, nell'ambito della propria applicazione, l'obbligo di autorizzazione per i trasportatori di animali vivi e di omologazione dei mezzi di trasporto utilizzati per i lunghi viaggi, in modo che il trasportatore assicuri in tutti i trasporti alcuni requisiti minimi di tipo organizzativo, procedurale e tecnico per i mezzi di trasporto, che devono essere superiori nel caso dei viaggi lunghi.

I Regolamenti comunitari del pacchetto igiene prevedono l'obbligo di registrazione dei produttori primari, così come definiti dal Regolamento (CE) 852/2004, laddove inserisce nel contesto dell'attività di produzione primaria anche le attività connesse alla produzione ed allevamento degli animali produttori di alimenti, quali ad esempio il trasporto degli animali produttori di carne ai mercati, agli stabilimenti di macellazione ed al trasporto degli animali tra allevamenti.

Già nel Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 320/1954 è previsto che chiunque intenda esercitare il trasporto degli animali equini, bovini, bufalini, ovini, caprini, suini e degli animali da cortile a mezzo di autoveicoli debba ottenere un'autorizzazione a fronte di specifici requisiti dei mezzi di trasporto e della ditta trasportatrice stessa.

La legislazione vigente, specifica per settore individua come autorità competente alla verifica dei requisiti gestionali e strutturali ed al successivo rilascio dell'autorizzazione/registrazione i Servizi Veterinari dell'Azienda ULSS competente per il territorio.

Con il Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è stato affidato alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il compito di operare nell'ambito della comunità nazionale per favorire la cooperazione tra l'attività dello Stato e quella delle Regioni e le Province Autonome, costituendo la "sede privilegiata" della negoziazione politica tra le Amministrazioni centrali e il sistema delle autonomie regionali, al fine di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione

In data 20 marzo 2008, la Conferenza ha sancito un Accordo, pubblicato nella G.U. n. 118 del 21 maggio 2008, per disciplinare le procedure di autorizzazione al trasporto di animali vivi.

L'Accordo è stato predisposto per uniformare in tutto il territorio nazionale l'iter di autorizzazione dei trasportatori di animali vivi, armonizzando la normativa comunitaria specifica del settore del trasporto di animali vivi, con quella orizzontale del pacchetto igiene ed i precedenti provvedimenti nazionali ancora vigenti, nel rispetto altresì delle diverse attività produttive regionali e territoriali.

L'esigenza di tale provvedimento è derivata dalla presa d'atto che la tematica del trasporto di animali vivi, per sua stessa definizione, comprende operatori e movimentazioni che riguardano diverse Regioni, ma necessita al contempo di procedure di autorizzazione e registrazione dei trasportatori univoche ed armonizzate in tutto il territorio nazionale, al fine di evitare possibili distorsioni sul piano produttivo-economico, tutelare una leale concorrenza di mercato ed uniformare le modalità di controllo ufficiale relativo al trasporto animale.

Nell'Accordo vengono quindi individuati gli ambiti principali entro cui poter agire nella regolamentazione della materia, che è stata approfondita anche in alcuni aspetti non prettamente in relazione con un'attività economica, in modo da raccogliere in un unico documento le linee di indirizzo fondamentali.

Nelle more della pubblicazione di un documento univoco nazionale che regolamentasse e coordinasse la tematica del trasporto di animali vivi, la Regione del Veneto aveva già fornito delle prime indicazioni in merito alle procedure di autorizzazione, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente, attraverso la nota del Dirigente dell'Unità di Progetto Sanità Animale ed Igiene Alimentare prot. n. 122.024/50.00.13 del 01 marzo 2007.

Tale nota aveva anticipato i contenuti del sopraccitato Accordo, così come erano stati condivisi dal Gruppo di Lavoro interregionale, incaricato di predisporre le Linee guida nazionali.

Si rende infine necessario integrare e modificare il Tariffario Unico Regionale delle prestazioni rese dai Settori, Presidi, Servizi delle Aziende ULSS del Veneto, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3888 del 31 dicembre 2001, laddove ci si riferisce ad autorizzazioni per il trasporto di animali vivi.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 33, comma 2 dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione statale e regionale;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97;

VISTO il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. 320/1954;

VISTO l'Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concernente "Prime disposizioni per l'autorizzazione al trasporto di animali vivi" del 20 marzo 2008, n. 114;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3150 del 09 ottobre 2007, "Prime disposizioni per l'organizzazione dei corsi di formazione per conducenti e guardiani di veicoli stradali che trasportano equidi domestici o animali domestici della specie bovina, ovina, caprina o suina o pollame, ai sensi dell'art.6, comma 5, del Reg. (CE) 1/2005";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3888 del 31 dicembre 2001, "Tariffario Unico Regionale delle prestazioni rese dai Settori, Presidi, Servizi delle Aziende ULSS del Veneto. Modifica ed integrazione".]

delibera

1. di approvare, per i motivi indicati in premessa, gli **Allegati A, B, C, D, E, F, G, H, I, L** al presente provvedimento, che ne formano parte integrante e sostanziale, contenenti le prime disposizioni per l'autorizzazione al trasporto di animali vivi ed i relativi moduli, in attuazione alle disposizioni dell'Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, del 20 marzo 2008 e pubblicato nella G.U. n. 118 del 21 maggio 2008;
2. di demandare al Dirigente dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare l'adozione di tutti gli atti relativi all'attuazione di detto provvedimento;
3. di demandare inoltre al Dirigente dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare l'adozione di tutti gli atti relativi alle eventuali modifiche ed integrazioni che si rendessero necessarie agli **Allegato A, B, C, D, E, F, G, H, I, L** di cui al precedente punto 1, nel rispetto dei principi fondamentali del Reg. (CE) 1/2005;
4. di modificare ed integrare il Tariffario Unico Regionale delle prestazioni rese dai Settori, Presidi, Servizi delle Aziende ULSS del Veneto, approvato con D.G.R. n. 3888, del 31 dicembre 2001 con le voci riportate nell'**Allegato A** di cui al precedente punto 1.



Prime disposizioni per l'autorizzazione al trasporto di animali vivi

1. LA LEGISLAZIONE NAZIONALE E COMUNITARIA SULLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DURANTE IL TRASPORTO

Il trasporto all'interno del territorio nazionale e comunitario degli animali deve avvenire nel rispetto del benessere animale ai sensi del Regolamento (CE) 1/2005 del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate (di seguito regolamento).

Tale regolamento:

- modifica:

- la direttiva 1964/432/CEE, relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina, modificata dalla Dir. 97/12/CE e recepita nell'ordinamento nazionale con il D.Lgs. 196/99, in merito al riconoscimento dei centri di raccolta ed ai requisiti dei trasportatori;
- la direttiva 1993/119/CE, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione e l'abbattimento e recepita con il D.Lgs. 333/98, per quel che concerne l'uso di pungoli a scarica elettrica;
- il regolamento (CE) n. 1255/97, riguardante i criteri comunitari per i punti di sosta.

- abroga:

- la direttiva 1991/628/CEE del Consiglio e successive integrazioni e modificazioni, recepite con i DD.LLggss. 532/92 e 388/98, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto;
- il regolamento (CE) 411/1998, che stabilisce norme complementari relative alla protezione degli animali applicabili agli autoveicoli adibiti al trasporto di animali su percorsi superiori alle 8 ore.

Quando non altrimenti specificato da apposito atto normativo, il mancato rispetto di quanto determinato nel presente documento sarà considerato come inosservanza dei principi espressi nell'articolo 3 del regolamento.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il regolamento, che è in applicazione dal 05 gennaio 2007:

- si applica **al trasporto di tutti i vertebrati vivi** all'interno del territorio comunitario, compresi i controlli specifici sulle partite che entrano nel territorio doganale della comunità o che ne escono;
- **non si applica al trasporto di animali che non sia in relazione con un'attività economica** ed al trasporto di animali direttamente verso cliniche o gabinetti veterinari, o in provenienza dagli stessi, in base al parere di un veterinario.

A tal proposito il Ministero della salute con successive note, ha evidenziato che: *sebbene il concetto di "finalità economica del trasporto" non abbia ancora trovato in ambito europeo una interpretazione univoca tale da poter chiaramente individuare tutte quelle circostanze pratiche del trasporto di animali vivi che potrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento, si ritiene che il trasporto di animali effettuato per attività hobbistiche, sportive, ludiche, didattico-culturali, non debba ricadere nell'ambito di applicazione.*

L'indicazione fornita a livello nazionale per riuscire a definire un trasporto in relazione con una finalità economica rispetto ad uno escluso dall'ambito di applicazione del regolamento, risulta quindi essere che il primo *deve essere effettuato da persone od enti come attività economicamente prevalente o comunque come attività accessoria dell'attività principale d'impresa*, mentre sono esclusi quei trasporti o quei soggetti che trasportano animali vivi, qualora sia evidente la finalità non lucrativa.

Alla luce di quanto sopra, all'interno delle tipologie di trasporto non ambito di applicazione del regolamento, rientrano, a titolo esemplificativo, i trasporti, quali quelli di uccelli ed altre razze avicole, operati da allevatori amatoriali per raggiungere i luoghi delle manifestazioni sportive o delle esposizioni didattico-culturali divulgative, ancorché nell'ambito delle manifestazioni stesse, possano realizzarsi compravendite occasionali di alcuni soggetti messi in esposizione.

2.1. Casi particolari

Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del regolamento ai:

- trasporti effettuati dagli allevatori con veicoli agricoli o con propri mezzi di trasporto, laddove circostanze geografiche lo richiedano, per la transumanza stagionale di taluni tipi di animali;
- trasporti effettuati dagli allevatori, dei propri animali, con i propri mezzi di trasporto, per una distanza inferiore a 50 km dalla propria azienda;

si applicano esclusivamente le condizioni generali per il trasporto di animali e le ispezioni e relazioni annuali ad opera delle autorità competenti, previste rispettivamente dagli articoli 3 e 27 del regolamento.

Tali allevatori, intesi come **produttori primari**, devono comunque, ai sensi della legislazione comunitaria e nazionale vigente, essere censiti.

2.2. Equidi

E' altresì opportuno specificare, in merito alla particolarità degli equidi:

- a) ugualmente alle altre specie amatoriali o d'affezione, di cui al precedente paragrafo, è escluso dall'ambito di applicazione del regolamento il trasporto degli equidi non in relazione con un'attività economica, quindi quei trasporti senza fine di lucro che si possono configurare ad esempio in: trasferimento di cavalli tra maneggi, movimentazioni per attività culturali, ludiche e sportive etc...;
- b) appartenendo anche alle specie animali così dette "da reddito", gli allevatori di equidi finalizzati alla produzione di derrate alimentari, che effettuano trasporti dei propri animali, con i propri mezzi di trasporto, per una distanza inferiore a 50 km dalla propria azienda, rientrano nella particolarità dei produttori primari, di cui al precedente paragrafo 2.1;

- c) il trasporto degli equidi in relazione con un'attività economica rientra nell'applicazione del regolamento, e negli obblighi autorizzativi previsti dallo stesso. Tali disposizioni si applicano anche agli equidi registrati, benché per tali trasporti vengano definite specifiche deroghe, tutti gli altri obblighi previsti dal regolamento devono essere osservati senza eccezioni.

Fermo restando quanto sopra indicato in merito all'ambito di applicazione del regolamento, al fine di tutelare il livello di benessere degli animali durante il trasporto, si ritiene opportuno che i principi espressi nell'articolo 3 del regolamento vengano rispettati in tutti i trasporti di animali vivi, indipendentemente dalla finalità economica del viaggio e della specie e categoria animale trasportata.

Quando non altrimenti specificato da apposito atto normativo, il mancato rispetto di quanto determinato nel presente documento sarà considerato come inosservanza dei principi espressi nell'articolo 3 del regolamento.

3. GESTIONE DEI TRASPORTATORI ESCLUSI DAGLI OBBLIGHI AUTORIZZATIVI DEL REG. (CE) 1/2005

Ai sensi dell'art. 2, lettera x, del regolamento il **trasportatore** è qualsiasi persona fisica o giuridica che trasporta animali per conto proprio o per conto terzi.

L'articolo 5 del regolamento stabilisce che nessuno può affidare mediante contratto o subappaltare il trasporto di animali tranne che a trasportatori autorizzati conformemente all'articolo 10 paragrafo 1 o all'articolo 11, paragrafo 1.

Ai sensi dell'art. 6 punto 1, nessuno può fungere da trasportatore, a meno che non detenga un'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente ai sensi dell'art. 10, paragrafo 1, per lunghi viaggi, dall'articolo 11, paragrafo 1, solo nel caso di trasporti superiori ai 65 km.

Da quanto sopra riportato, si evince che il trasportatore che esegue attività di trasporto tramite contratto o subappalto deve essere sempre autorizzato ai sensi del regolamento, mentre le persone fisiche o giuridiche che effettuano trasporto dei propri animali per percorsi inferiori ai 65 km ed in relazione con attività economiche, non rientrano negli obblighi autorizzativi dello stesso.

Tali trasportatori, come peraltro i produttori primari del precedente paragrafo 2.1, non devono essere autorizzati ai sensi del Reg. (CE) 1/2005, ma rientrano comunque nell'applicazione dei regolamenti del pacchetto igiene nella definizione di Produzione primaria, ovvero: *“produzione e allevamento degli animali produttori di alimenti in azienda e qualsiasi attività connessa a questa, compreso il trasporto degli animali produttori di carne ai mercati, alle aziende di macellazione ed in ogni caso di trasporto degli animali”*.

Pertanto, le tipologie soprammenzionate, ai sensi del Reg. (CE) 852/2004, devono già essere **censiti** come **produttori primari** e quindi, nel proprio manuale di buone pratiche, ai sensi dell'Allegato I del sopraccitato regolamento, devono prevedere una particolare sezione dedicata al trasporto degli animali vivi e degli automezzi utilizzati. Questi devono comunque assicurare le condizioni di trasporto previste dai principi espressi all'art. 3 del Reg. (CE) 1/2005 ed avere pavimento e pareti

ben connessi, lavabili e disinfettabili e raccordati tra loro in modo da impedire la fuoriuscita di liquami. Tale manuale viene valutato dal Servizio Veterinario di competenza.

Sarà a cura di ogni operatore del trasporto mantenere a disposizione di eventuali controlli dell'Autorità competente un documento in autodichiarazione che attesti la propria esclusione dall'ambito di applicazione del Reg. (CE) 1/2005 e di trasportare i propri animali come produttore primario.

Tale documento dovrà riportare altresì le generalità dei mezzi utilizzati e la vidimazione, quale presa d'atto, da parte del Servizio Veterinario dell'Az.ULSS presso il quale ha presentato l'autodichiarazione. E' altresì compito dell'operatore del trasporto aggiornare il competente Servizio Veterinario di ogni eventuale variazione, anche inerente ai mezzi di trasporto (vedi Allegato I).

In riferimento ai trasporti di animali **con finalità non in relazione con un'attività economica** identificati nel precedente paragrafo 2, come ad esempio di animali da voliera od equidi trasportati per motivazioni amatoriali, pur non rientrando nell'ambito di applicazione del Reg. (CE) 1/2005, né nell'obbligo di autorizzazione ai sensi dello stesso, è opportuno che vengano inseriti in un apposito **elenco** presso i Servizi Veterinari dell'Az.ULSS competente, in quanto tali trasporti possono costituire un fattore di rischio per la trasmissione di talune malattie infettive e diffuse del cavallo e per il benessere degli animali.

Per facilitare l'attività di controllo sanitario, si ritiene quindi necessaria la rintracciabilità di tali trasportatori, sia per l'aspetto anagrafico (vedasi ad esempio l'anagrafe equina), che attraverso i sopraccitati elenchi. Questi ultimi riporteranno le dichiarazioni in autocertificazione rilasciate dai trasportatori stessi dove verrà espressamente specificata la natura del trasporto, ovvero "con finalità non in relazione un un'attività economica", e le generalità dei mezzi di trasporto utilizzati, che comunque devono assicurare le condizioni di trasporto previste dai principi espressi all'art. 3 del regolamento ed avere pavimento e pareti ben connessi, lavabili e disinfettabili e raccordati tra loro in modo da impedire la fuoriuscita di liquami.

Sarà a cura di ogni operatore del trasporto non in relazione con un'attività economica mantenere a disposizione di eventuali controlli dell'Autorità competente copia della propria autodichiarazione vidimata, quale presa d'atto, dal Servizio Veterinario dell'Az. ULSS presso il quale ha presentato l'autodichiarazione e di aggiornare presso lo stesso ogni eventuale variazione, anche inerente ai mezzi di trasporto (vedi Allegato L).

Per quanto sopra esposto si identificano nel presente documento le seguenti categorie di ambiti in cui rientrano i trasportatori di animali vivi:

- a) autorizzazione ai sensi del Reg. (CE) 1/2005; o
- b) censimento dei "produttori primari che trasportano i propri animali"; o
- c) iscrizione nell'apposito elenco regionale dei "trasportatori non in relazione con un'attività economica".

3.1. Censimento dei "produttori primari che trasportano i propri animali"

I produttori primari che trasportano i propri animali con i propri mezzi di trasporto per distanze inferiori ai 50 km, ovvero le persone fisiche o giuridiche che effettuano trasporti in relazione con attività economiche dei propri animali per percorsi inferiori ai 65 km, in quanto non rientrano rispettivamente nell'ambito di applicazione o negli obblighi autorizzativi del Reg. (CE) 1/2005, devono presentare presso il Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS territorialmente competente, puntuale domanda compilata in autodichiarazione volta all'iscrizione nell'elenco della Regione del Veneto dei produttori primari che trasportano i propri animali (Allegato I). Il Servizio Veterinario

provvederà ad aggiornare la posizione del produttore primario che ha fatto la domanda nella Banca Dati Regionale dell'Anagrafe Zootecnica (SIVE) ed ad iscriverlo nell'apposito elenco informatizzato, disponibile nella specifica sezione dedicata ai trasporti, presente nella procedura Gestionale Veterinario (GES-VET) della Regione del Veneto.

3.2. Iscrizione nell'elenco regionale dei "trasportatori di animali non in relazione con un'attività economica"

L'operatore che effettua trasporti di animali non in relazione con una attività economica, così e che quindi non rientra nell'ambito di applicazione del Reg. (CE) 1/2005, deve presentare presso il Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS territorialmente competente, puntuale domanda compilata in autodichiarazione volta all'iscrizione nell'elenco della Regione del Veneto dei trasportatori di animali con finalità non in relazione con un'attività economica (Allegato L). Il Servizio Veterinario provvederà ad iscrivere l'operatore del trasporto con finalità non in relazione con un'attività economica in un apposito e distinto elenco informatizzato, disponibile nella procedura GES-VET della Regione del Veneto.

4. AUTORIZZAZIONI AL TRASPORTO DI ANIMALI VIVI AI SENSI DEL REGOLAMENTO

Alla luce di quanto determinato dal regolamento ed in un'ottica di semplificazione di uniformità procedurale, si forniscono le seguenti indicazioni in merito alle modalità di registrazione delle autorizzazioni dei trasportatori ai sensi del regolamento.

Tenuto conto che:

- all'art. 2, lettera w, il regolamento definisce trasporto, il "*movimento di animali effettuato con uno o più mezzi di trasporto e le operazioni correlate, comprese quelle di carico, scarico, trasferimento e riposo, fino a quando è completato lo scaricamento degli animali nel luogo di destinazione*",
- all'art. 18, paragrafo 4, il regolamento prevede che "gli Stati membri possono accordare deroghe alle disposizioni dell'articolo 18 (Certificato di omologazione dei mezzi di trasporto su strada) alle disposizioni del capo V, paragrafo 1.4, lettera b, e del capo VI dell'Allegato I del regolamento stesso per i mezzi di trasporto su strada in percorsi che raggiungono il luogo di destinazione finale senza superare le 12 ore";
- per semplificare l'iter procedurale di autorizzazione, i controlli da parte delle Autorità competenti, le procedure informatiche e la corretta identificazione e rintracciabilità della categoria dei trasportatori, si ritiene opportuno che la summenzionata deroga venga considerata nella tipologia autorizzativa Tipo 1;

si rappresenta, pertanto, che le tipologie di autorizzazione al trasportatore vengono distinte in:

- 1 - autorizzazione **Tipo 1 (S)**: per brevi viaggi, ovvero inferiori alle 8 h od alle 12 h, qualora il viaggio si svolga interamente all'interno del territorio nazionale;
- 2 - autorizzazione **Tipo 2 (L)**: per lunghi viaggi, ovvero superiori alle 8 h od alle 12 h, qualora il viaggio si svolga interamente all'interno del territorio nazionale.

Numerazione delle autorizzazioni

I Servizi Veterinari dell'Az. ULSS di competenza per la sede legale del trasportatore dovranno rilasciare **una autorizzazione, valida 5 anni dalla data di emissione, con numero di autorizzazione** così di seguito codificato:

CE IT TX-050-NNNNNN

dove:

- X assume i valori S o L se l'autorizzazione è rispettivamente di Tipo 1 o Tipo 2;
- 050 corrisponde al codice ISTAT della Regione del Veneto;
- NNNNNN è un progressivo numerico da 000001 a 999999.

Ad esempio:

CE IT TS-050-000001 (per viaggi < 8h o < 12 h in ambito nazionale);

CE IT TL-050-000001 (per viaggi > 8h o > 12 h in ambito nazionale).

Con Nota del Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Sanità Animale ed Igiene Alimentare prot. n. 122.024/50.00.13 del 01 marzo 2008, erano state fornite indicazioni sulla numerazione da attribuire alle autorizzazioni dei trasportatori.

Con successiva nota prot. n. 725.994/50.00.13-60 del 27 dicembre 2007 si è comunicato che è stata resa operativa la specifica sezione di GES-VET "trasporto animali" dove inserire le anagrafiche e stampare i documenti di: autorizzazione al trasportatore, omologazione degli automezzi, certificati di idoneità per conducenti e guardiani.

Da tale data quindi a livello regionale si ha un numeratore automatico per i sopraccitati documenti.

Il Gestionale Veterinario della Regione del Veneto è già stato predisposto in modo che le nuove autorizzazioni emesse dalla data di approvazione del presente provvedimento seguano la numerazione prevista dal presente provvedimento.

Si evidenzia che in un'ottica di semplificazione amministrativa, i documenti rilasciati precedentemente alla data di approvazione del presente provvedimento, secondo le vecchie procedure, saranno ancora validi fino alla naturale data di scadenza.

Il Gestionale Veterinario della Regione del Veneto rappresenta quindi il registro informatico ufficiale previsto dalla normativa vigente, quale raccolta dei diversi registri ed elenchi, su cui veicolare, e da cui verranno ricavate, tutte le informazioni relative ai trasportatori di animali con finalità non in relazione con un'attività economica, nonché i trasportatori autorizzati ai sensi del Reg. (CE) 1/2005, i mezzi di trasporto omologati ed i conducenti e guardiani certificati; pertanto, **i moduli prodotti attraverso tale sistema non dovranno essere in alcun modo modificati, in quanto già predisposti a soddisfare pienamente le disposizioni normative.**

Tali registri verranno in seguito trasferiti in un banca dati nazionale in corso di istituzione presso il Ministero della Salute.

5. PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE

Un trasportatore non può fare richiesta di autorizzazione al trasporto a più autorità competenti e/o in più Stati membri. Il trasportatore già autorizzato in uno Stato terzo che ha una rappresentanza con sede legale in un Paese membro deve chiedere l'autorizzazione al trasporto per tale sede legale.

E' responsabilità del trasportatore comunicare al Servizio Veterinario territoriale dal quale è stato autorizzato tutte le variazioni in relazione alle informazioni ed ai documenti presentati all'atto dell'autorizzazione, entro 15 giorni lavorativi dalla data delle modifiche.

5. 1 - trasporto < 8 ore ai sensi dell'art. 10 del regolamento

Il trasporto di animali **in relazione con un'attività economica**, inferiore alle 8 otto ore:

- ad esclusione dei casi particolari affrontati nei precedente paragrafo 2.1;
- dei propri animali su distanza superiore ai 65 km;

ovvero il trasporto di animali in relazione con un'attività commerciale, **in ambito nazionale sino ad un massimo di 12 ore complessive di viaggio** fino al luogo di destinazione finale, solo per gli autoveicoli in possesso di attrezzature per la ventilazione e l'abbeverata degli animali, deve essere autorizzato dal Servizio Veterinario dell'Az. ULSS di competenza per il territorio dove è ubicata la sede legale del trasportatore.

La domanda di autorizzazione dovrà essere in bollo ed il trasportatore (inteso come Legale rappresentante della Ragione sociale, o titolare della ditta individuale) dovrà indicare:

- 1 - le proprie generalità: la ragione sociale, la sede legale ...;
- 2 - l'ubicazione dell'autorimessa di cui si avvale per le operazioni di lavaggio e disinfezione automezzi;
- 3 - le sedi operative dove sono tenuti i camion (qualora diverse dalla sede legale);
- 4 - il numero di autoveicoli e rimorchi destinati al trasporto di animali (sigla della provincia e numero di targa di ciascuno);
- 5 - la dichiarazione che si avvale di personale (conducenti e guardiani) adeguatamente formato ed in possesso del certificato di idoneità ai sensi dell'art. 6, punto 5 del regolamento) e di procedure operative sufficienti ed appropriate ai sensi del Reg. (CE) 1/2005;
- 6 - l'indicazione della persona fisica designata come responsabile del trasporto di ogni sede operativa, ed il recapito telefonico per poter essere rintracciato;
- 7 - la dichiarazione che le informazioni sulla programmazione, l'esecuzione e il completamento della parte di viaggio sotto la propria responsabilità possono essere ottenute in qualsiasi momento;
- 8 - la dichiarazione di non avere trascorsi di gravi infrazioni della normativa vigente in materia di protezione degli animali nei tre anni precedenti ovvero, qualora ciò sia avvenuto, la dichiarazione che ha preso tutte le misure necessarie per evitare ulteriori infrazioni;
- 9 - la dichiarazione, sotto forma di *check-list*, che i mezzi di trasporto, autoveicoli e rimorchi, di cui si avvale per il trasporto degli animali soddisfano i requisiti previsti dall'Allegato I, Capo II del Reg. (CE) 1/2005 (1 *check-list* per ogni mezzo di trasporto).

L'autorizzazione è subordinata:

- 1 - al possesso dei requisiti che devono avere gli automezzi e previsti dall'Allegato I, Capo II del regolamento. Questo è dimostrato attraverso l'attività del Servizio veterinario territorialmente competente il quale valuta la *check-list* compilata dal trasportatore ed, a seguito di controllo favorevole del relativo automezzo, la vidima;

- 2 - al possesso dei requisiti che devono avere le autorimesse al fine di garantire operazioni di pulizia e disinfezione regolari comprensivi di idonea procedura scritta;
- 3 - al possesso di dispositivi presso le autorimesse che permettano una efficace raccolta del letame e delle acque reflue di lavaggio dei veicoli, secondo quanto previsto dalla normativa ambientale in vigore;
- 4 - alla dimostrazione della formazione del personale ed in particolare, attraverso presentazione dei certificati di idoneità validi dei conducenti e dei guardiani, attestanti la loro formazione ai sensi dell'art. 6, punto 5, del regolamento.

Procedura prevista:

- a) Il trasportatore compila la richiesta di autorizzazione al trasporto (Allegato B) ed allega una *check-list* per ogni automezzo (Allegato C), vidimata dal Servizio Veterinario di competenza;
- b) Il veterinario ufficiale competente per la sede legale del trasportatore:
 - verifica la documentazione ed il soddisfacimento dei requisiti previsti per gli automezzi, il personale, le attrezzature e le procedure utilizzate;
 - censisce in SIVE l'autorimessa, con i relativi dati anagrafici;
 - in GES-VET, iscrive e compila i campi dei dati anagrafici relativi al trasportatore ed ai mezzi di trasporto di cui ha ricevuto la *check-list*;
 - stampa la relativa autorizzazione **Tipo 1**, già automaticamente numerata, conformemente al modello riportato nell'Allegato D, e dopo averla firmata e timbrata, la rilascia al trasportatore.

L'autorizzazione viene rilasciata in bollo, ai sensi dell'art. 10 del Reg. (CE) 1/2005, dal Servizio Veterinario territoriale di competenza per la sede legale, **ha validità di 5 anni** ed è valida per tutti i viaggi < 8h (< 12 h in ambito nazionale), ma non per i lunghi viaggi.

Qualora il trasportatore abbia più sedi operative, e/o sede operativa diversa dalla sede legale, la *check-list* di ogni automezzo viene presentata al Servizio Veterinario di competenza per la relativa sede operativa. In questo caso il Veterinario Ufficiale competente per la sede operativa deve:

- verificare la *check-list* compilata dal trasportatore;
- valutare i requisiti degli automezzi, attraverso il controllo degli stessi;
- vidimare la *check-list*

Il trasportatore allega tale documentazione alla domanda per l'autorizzazione da presentare al Servizio veterinario territoriale di competenza per la sede legale.

In ogni automezzo devono essere sempre presenti, e disponibili per gli eventuali accertamenti da parte dell'Autorità Competente: una copia conforme Tipo 1 del trasportatore e la *check-list* relativa al mezzo di trasporto.

5.2 - trasporto > 8 ore ai sensi dell'art. 11 del regolamento

Il trasporto di animali in relazione con un'attività commerciale, superiore alle 8 otto ore (**esclusi i trasporti in ambito nazionale effettuati all'interno di 12 ore**), deve essere autorizzato dal Servizio Veterinario di competenza per il territorio dove è ubicata la sede legale del trasportatore.

La domanda di autorizzazione dovrà essere in bollo ed il trasportatore (inteso come Legale rappresentante della Ragione sociale, o Titolare della ditta individuale) dovrà indicare:

- 1 - le proprie generalità: la ragione sociale, la sede legale ...;
- 2 - l'ubicazione dell'autorimessa di cui si avvale per le operazioni di lavaggio e disinfezione automezzi;
- 3 - le sedi operative dove sono tenuti i camion (qualora diverse dalla sede legale);
- 4 - il numero di autoveicoli e rimorchi destinati al trasporto di animali (sigla della provincia e numero di targa di ciascuno), con il relativo numero del certificato di omologazione ai sensi del regolamento Reg. (CE) 1/2005, per quelli utilizzati per i lunghi viaggi;
- la dichiarazione che si avvale di personale (conducenti e guardiani) adeguatamente formato ed in possesso del certificato di idoneità ai sensi dell'art. 6, punto 5 del regolamento) e di procedure operative sufficienti ed appropriate ai sensi del Reg. (CE) 1/2005;
- 6 - l'indicazione della persona fisica designata come responsabile del trasporto di ogni sede operativa, ed il recapito telefonico per poter essere rintracciato;
- 7 - la dichiarazione che le informazioni sulla programmazione, l'esecuzione e il completamento della parte di viaggio sotto la propria responsabilità possono essere ottenute in qualsiasi momento;
- 8 - la dichiarazione di non avere trascorsi di gravi infrazioni della normativa vigente in materia di protezione degli animali nei tre anni precedenti ovvero, qualora ciò sia avvenuto, la dichiarazione che ha preso tutte le misure necessarie per evitare ulteriori infrazioni;
- 9 - la dichiarazione, sotto forma di *check-list*, che i mezzi di trasporto, autoveicoli e rimorchi, non utilizzati per i lunghi viaggi, di cui eventualmente si avvale per viaggi < 8 ore, o viaggi < 12 ore in ambito nazionale, soddisfano i requisiti previsti dall'Allegato I, Capo II del Reg. (CE) 1/2005 (1 *check-list* per ogni mezzo di trasporto);
- 10 - la dichiarazione che i mezzi di trasporto, autoveicoli e rimorchi, di cui si avvale per il trasporto degli equidi domestici, ad eccezione degli equidi registrati, e di animali domestici della specie bovina, caprina, ovina e suina, per i lunghi viaggi soddisfano i requisiti previsti dall'Allegato I, Capo II e VI del Reg. (CE) 1/2005;
- 11 - la dichiarazione che i mezzi di trasporto, autoveicoli e rimorchi, di cui si avvale per il trasporto **esclusivamente di specie diverse** da equidi domestici, ad eccezione degli equidi registrati, e di animali domestici della specie bovina, caprina, ovina e suina, per i lunghi viaggi soddisfano i requisiti previsti dall'Allegato I, Capo II del Reg. (CE) 1/2005 ed i requisiti aggiuntivi riportati al successivo paragrafo 6.2 del presente documento;
- 12 - la dichiarazione che i mezzi di trasporto, autoveicoli e rimorchi, di cui si avvale per i lunghi viaggi per il trasporto di equidi domestici, ad eccezione degli equidi registrati, e di animali domestici della specie bovina, caprina, ovina e suina usano un sistema di navigazione conforme ai requisiti previsti dall'Allegato I, Capo VI, paragrafo 4, del regolamento.

L'autorizzazione è subordinata:

- 1 - al possesso dei requisiti che devono avere gli automezzi utilizzati per i lunghi viaggi dimostrato dalla presenza dei certificati di omologazione validi per tutti

- mezzi di trasporto su strada da usarsi per i lunghi viaggi, rilasciati dal servizio veterinario di competenza;
- 2 - al possesso dei requisiti che devono avere gli automezzi e previsti dall'Allegato I, Capo II del regolamento. Questo è dimostrato attraverso l'attività del Servizio Veterinario territoriale competente il quale valuta la *check-list* compilata dal trasportatore ed, a seguito di controllo favorevole del relativo automezzo, la vidima;
 - 3 - al possesso dei requisiti che devono avere le autorimesse al fine di garantire operazioni di pulizia e disinfezione regolari comprensivi di idonea procedura scritta;
 - 4 - al possesso di dispositivi presso le autorimesse che permettano una efficace raccolta del letame e delle acque reflue di lavaggio dei veicoli, secondo quanto previsto dalla normativa ambientale in vigore;
 - 5 - alla dimostrazione della formazione del personale ed in particolare, attraverso presentazione dei certificati di idoneità validi dei conducenti e dei guardiani, attestanti la loro formazione ai sensi dell'art. 6, punto 5, del regolamento.
 - 6 - alla presenza di dettagli sulle procedure scritte che consentono ai trasportatori di tracciare e registrare i movimenti dei veicoli che ricadono sotto la propria responsabilità e di contattare i conducenti in questione durante i lunghi viaggi;
 - 7 - all'eventuale presenza di procedure scritte di buone pratiche ai sensi del regolamento;
 - 8 - alla presenza di piani di emergenza in caso di emergenza.
 - 9 - alla presenza di documentazione attestante la conformità del sistema di navigazione al paragrafo paragrafo 4.1, del Capo VI, dell'Allegato I del regolamento.

Procedura prevista:

- a) Il trasportatore compila la richiesta di autorizzazione al trasporto (Allegato G) ed allega i certificati di omologazione degli automezzi che utilizza per i lunghi viaggi (Allegato F) e, nel caso si avvalga anche di mezzi per viaggi inferiori alle 8 ore o inferiori alle 12 in ambito nazionale, anche una *check-list* per ogni automezzo (Allegato C), vidimata dal Servizio Veterinario di competenza.
- b) Il veterinario ufficiale competente per la sede legale del trasportatore:
 - verifica la documentazione ed il soddisfacimento dei requisiti previsti per gli automezzi, il personale, le attrezzature e le procedure utilizzate;
 - censisce in SIVE l'autorimessa, con i relativi dati anagrafici;
 - in GES-VET, iscrive e compila i campi dei dati anagrafici relativi al trasportatore ed ai mezzi di trasporto di cui ha ricevuto l'omologazione e, nel caso il trasportatore si avvalga anche di mezzi per viaggi inferiori alle 8 ore o inferiori alle 12 in ambito nazionale dei mezzi di cui ha ricevuto la *check-list* (Allegato C); ;
 - stampa la relativa autorizzazione **Tipo 2**, già automaticamente numerata, conformemente al modello riportato nell'Allegato H, e dopo averla firmata e timbrata, la rilascia al trasportatore.

L'autorizzazione viene rilasciata in bollo, ai sensi dell'art. 11 del Reg. (CE) 1/2005, dal Servizio Veterinario territoriale di competenza per la sede legale, **ha validità di 5 anni** ed è valida per tutti i viaggi, compresi i lunghi viaggi.

Qualora il trasportatore abbia più sedi operative, e/o sede operativa diversa dalla sede legale:

- 1) il certificato di omologazione di ogni mezzo di trasporto utilizzato per i lunghi viaggi viene rilasciato dal Servizio Veterinario competente per la sede operativa dove è presente il mezzo.
- 2) la *check-list* di ogni automezzo viene presentata al Servizio Veterinario di competenza per la relativa sede operativa. Il veterinario ufficiale competente per la sede operativa deve:
 - verificare la *check-list* compilata dal trasportatore;
 - valutare i requisiti degli automezzi, attraverso il controllo degli stessi;
 - vidimare la *check-list*;

Il trasportatore allega la documentazione di cui ai precedenti punti 1) e 2) alla domanda per l'autorizzazione da presentare al Servizio Veterinario di competenza per la Sede legale.

In ogni automezzo devono essere sempre presenti, e disponibili per gli eventuali accertamenti da parte dell'Autorità Competente, una copia conforme dell'autorizzazione Tipo 2 del trasportatore e la *check-list* relativa al mezzo di trasporto, ovvero il certificato di omologazione qualora il mezzo sia utilizzato per lunghi viaggi.

6. OMOLOGAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO AI SENSI DEL REGOLAMENTO

6.1 - omologazione dei mezzi per il trasporto di equidi domestici e animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina o suina (Capo VI, dell'Allegato I)

Ai sensi dell'art. 7 del regolamento nessuno può trasportare:

- animali **su strada per lunghi viaggi** (superiori alle 8 ore, ovvero superiori alle 12 ore, qualora in ambito nazionale) senza che il mezzo di trasporto non sia stato opportunamente ispezionato ed omologato ai sensi dell'art. 18 del regolamento.

- **via mare, per più di 10 miglia marine**, equidi domestici e animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina o suina a partire da un porto comunitario a meno che la nave adibita al trasporto di bestiame non sia stata ispezionata e non le sia stato rilasciato un certificato di omologazione ai sensi dell'articolo 19 del regolamento.

Quanto sopra anche per il trasporto di animali vivi **in contenitori** usati per il trasporto su strada e/o per vie navigabili per lunghi viaggi di equidi domestici o animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina o suina.

Tutti i sopraccitati mezzi di trasporto devono essere autorizzati dal servizio Veterinario dell'Az. ULSS territorialmente di competenza per la **sede operativa** attraverso un certificato di omologazione per i mezzi di trasporto su strada conformemente a quanto previsto dall'art. 18 del regolamento, ovvero un certificato di omologazione delle navi adibite al trasporto di bestiame, conformemente all'art. 19.

Si specifica che per "certificato di omologazione" ai sensi del regolamento il legislatore comunitario indica una certificazione di conformità ai requisiti sanitari e di benessere animale del mezzo di trasporto (Allegato F), inserendo nell'apposito campo "immatricolazione n." **la targa del mezzo**. Questo ultimo sarà infatti l'unico numero/codice che verrà associato all'omologazione dei mezzi stessi.

Ogni Servizio Veterinario dovrà registrare in **GES-VET** tutti i mezzi di trasporto omologati (con il numero di targa come riferimento di codice) e le navi adibite al trasporto di bestiame omologate.

Per i mezzi di trasporto su strada

Premesso quanto sopra, i mezzi di trasporto su strada che all'interno del territorio nazionale raggiungono il luogo di destinazione finale senza superare le 12 ore di viaggio, vengono esonerati dall'obbligo del certificato di omologazione, ai sensi dell'art. 18, paragrafo 4 del regolamento, così come indicato nella Nota del Ministero della salute n. DGVA/X/45209-P_I.6.b.h/2 del 14 dicembre 2006.

Per ogni mezzo di trasporto, la domanda di omologazione, da parte del trasportatore (inteso come Legale rappresentante della Ragione sociale, o Titolare della ditta individuale), dovrà essere in bollo e vi dovrà indicare:

- 1 - le generalità del trasportatore: la ragione sociale, la sede legale ...;
- 2 - l'ubicazione dell'autorimessa di cui si avvale per le operazioni di lavaggio e disinfezione automezzi;
- 3 - le generalità del mezzo di trasporto (sigla della provincia e numero di targa);
- 4 - l'indicazione dei tipi/categorie animali che si intendono trasportare con il mezzo di cui si richiede l'omologazione;
- 5 - la dichiarazione che tale automezzo non è oggetto di domanda di omologazione presentata ad un'altra autorità competente nello stesso o in un altro Stato membro, o di un'omologazione da essa rilasciata;
- 6 - la dichiarazione che il mezzo di trasporto, autoveicolo e rimorchio, soddisfa i requisiti previsti dall'Allegato I, Capo II e VI del Reg. (CE) 1/2005, ed in particolare indicando:
 - la misurazione in m² della superficie dei piani di carico;
 - la capacità in litri del serbatoio dell'acqua per l'abbeverata degli animali;
 - la localizzazione ed il numero di sensori per il controllo e la registrazione della temperatura;
 - la dichiarazione della conformità del sistema di ventilazione ai sensi del paragrafo 3.2, del Capo VI;
- 7 - la dichiarazione che il mezzo di trasporto, autoveicolo e rimorchio, di cui si avvale per i lunghi viaggi per il trasporto di equidi domestici, ad eccezione degli equidi registrati, e di animali domestici delle specie bovina, caprina, ovina, suina usa un sistema di navigazione idoneo, conforme ai requisiti previsti dall'Allegato I, Capo VI, paragrafo 4, del regolamento;

L'autorizzazione è subordinata:

- 1 - al possesso dei requisiti che deve avere l'automezzo e previsti dall'Allegato I del regolamento;
- 2 - alla presenza di documentazione attestante la conformità del sistema di navigazione al paragrafo 4.1, del Capo VI, dell'Allegato I del regolamento.

Procedura prevista:

- a) Il trasportatore compila la richiesta di omologazione del mezzo di trasporto (Allegato E);
- b) Il veterinario ufficiale:

- ispeziona il mezzo di trasporto e verifica il soddisfacimento dei requisiti previsti dall'Allegato I, Capo II e VI del regolamento;
- in GES-VET iscrive e compila i campi dei dati relativi al mezzo di trasporto (sigla della provincia e numero di targa);
- stampa il relativo certificato di omologazione conformemente al modello riportato nell'Allegato F, e dopo averlo firmato e timbrato, lo rilascia al trasportatore.

Il certificato di omologazione viene rilasciato in bollo dal Servizio Veterinario di competenza per la sede operativa, ai sensi dell'art. 18 del Reg. (CE) 1/2005, **ha validità 5 anni** ed è valido per tutti i viaggi, compresi i lunghi viaggi.

Al fine di snellire e semplificare le procedure, qualora uno stesso trasportatore voglia omologare più mezzi di trasporto presenti in una stessa sede operativa, può presentare al Servizio veterinario territoriale competente per la sede operativa un'unica domanda di omologazione con indicati tutti i mezzi di trasporto che si vogliono omologare, e specificando per ognuno le relative caratteristiche. Il Servizio veterinario di competenza rilascerà singoli certificati di omologazione, uno per ogni mezzo di trasporto, secondo la sopraindicata procedura.

6.2 - omologazione dei mezzi di trasporto su strada utilizzati per il trasporto esclusivamente di specie animali diverse da quelle previste dal Capo VI, dell'Allegato I

Per poter essere omologati i mezzi utilizzati nei lunghi viaggi per il trasporto di equidi domestici, **ad eccezione degli equidi registrati, e di animali domestici della specie bovina, caprina, ovina, suina**, devono essere conformi ai requisiti presenti al Capo II ed al Capo VI, dell'Allegato I del regolamento.

Il sopraccitato Capo VI definisce infatti i requisiti aggiuntivi che devono avere i mezzi di trasporto da omologare per i lunghi viaggi specificatamente per il trasporto di equidi domestici, ad eccezione degli equidi registrati, e di animali domestici della specie bovina, caprina, ovina, suina, ma non specifica i requisiti aggiuntivi che devono avere i mezzi su strada utilizzati nei lunghi viaggi per il trasporto di animali di specie diverse da quelle summenzionate.

Tenuto però conto che l'art. 18, relativo ai certificati di omologazione dei mezzi di trasporto su strada utilizzati per i lunghi viaggi, non limita l'obbligo di omologazione ai soli mezzi che trasportano unicamente determinate specie animali, si ritiene che **qualsiasi mezzo di trasporto utilizzato per lunghi viaggi debba essere omologato**.

Qualora vengano trasportate **esclusivamente** altre specie animali, il regolamento fornisce alcune limitazioni che riconducono a specifiche caratteristiche che i mezzi di trasporto devono avere per essere utilizzati per il trasporto oltre le 12 h, ovvero per la loro omologazione, in aggiunta a quanto previsto al Capo II:

- per il trasporto di **pollame, uccelli domestici e conigli domestici** in lunghi viaggi, i mezzi di trasporto dovranno avere idonee dotazioni per garantire l'idratazione e l'alimentazione appropriate (Allegato I, Capo V, punto 2.1 del regolamento);
- per il trasporto di **cani e gatti** i mezzi di trasporto dovranno avere idonee dotazioni per l'abbeverata, nonché per la somministrazione di alimenti e di acqua secondo le istruzioni scritte previste per la tipologia di viaggio (Allegato I, Capo V, punto 2.2 del regolamento).

Fermo restando che si rimette a successivi atti di indirizzo l'eventuale individuazione di requisiti aggiuntivi per i lunghi viaggi, specifici per le diverse specie, l'omologazione dei mezzi di trasporto per il trasporto di mammiferi ed uccelli, ove non altrimenti precisato, è comunque subordinata alla presenza di procedure scritte che soddisfino l'Allegato I, Capo III, punto 2.7 del regolamento.

Le procedure volte al rilascio del certificato di omologazione e della successiva autorizzazione al trasportatore Tipo 2, per i lunghi viaggi per il trasporto delle specie non indicate nel Capo VI, saranno simili a quelle descritte nei precedenti paragrafi 6.1 e 5.2, con i dovuti adattamenti necessari, relativamente alle diverse specie.

7. MODULISTICA

Si riportano qui di seguito dei fac-simile di moduli da utilizzare ai fini del presente documento, fermo restando che ogni Azienda ULSS può apportare modifiche ai modelli B, C, (eventualmente prevedendo ulteriori check-list per il trasporto di specie diverse da quelle indicate, a seconda della propria realtà territoriale, come ad esempio check-list per il trasporto di pesce o di struzzi...) ed E, G, I, L per adattarli alle proprie esigenze, purché siano rispettate le indicazioni di base ivi riportate.

Si evidenzia altresì la necessità che i modelli **D, F, H non vengano modificati**, se non con l'inserimento del logo della Az.ULSS che li emette, in quanto conformi ai modelli previsti all'Allegato II, capo I - II e IV del regolamento. Tali modelli sono già predisposti conformemente al presente provvedimento, pronti per essere compilati e stampati direttamente da GES-VET .

Allegato B: Modulo di richiesta di autorizzazione al trasporto TIPO 1.

Allegato C: *Check-list* da compilare da parte del trasportatore per attestare i requisiti dei mezzi di trasporto per brevi viaggi.

Allegato D: Modulo di autorizzazione del trasportatore TIPO 1.

Allegato E: Modulo di richiesta di omologazione dei mezzi di trasporto su strada per lunghi viaggi.

Allegato F: Modulo del certificato di omologazione del mezzo di trasporto su strada per lunghi viaggi .

Allegato G: Modulo di richiesta di autorizzazione al trasporto TIPO 2.

Allegato H: Modulo di autorizzazione del trasportatore TIPO 2.

Allegato I: Documento in autodichiarazione del produttore primario che effettua trasporti dei propri animali, per attestare la propria iscrizione nell'elenco regionale.

Allegato L: Documento in autodichiarazione del trasportatore di animali non in relazione con un'attività economica, per attestare la propria iscrizione nell'elenco regionale.

8. TARIFFE

Relativamente al Capitolo "Area Sanità Pubblica Veterinaria", paragrafo 4.1 "Servizio Sanità Animale" dell'Allegato alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 3888 del 31 dicembre 2001, si inseriscono le seguenti voci, relative alle prestazioni veterinarie di tipo istituzionale ed alle tariffe correlate:

Adempimenti e relative prestazioni, autorizzazioni, omologazioni, vidimazioni relative ai trasportatori di animali vivi

ALLEGATO A alla Dgr n. 2773 del 22 settembre 2009

pag. 15/15

Cod.	Prestazione	Importo unitario €
75	Rilascio certificato di autorizzazione al trasportatore Tipo 1/Tipo 2	52,00
76	Rilascio certificato di omologazione, con relativo sopralluogo e verifica del soddisfacimento dei requisiti del mezzo di trasporto per i lunghi viaggi	52,00
77	Attestazione della <i>check-list</i> , con relativo sopralluogo e verifica del soddisfacimento dei requisiti del mezzo di trasporto per i brevi viaggi	26,00
78	Vidimazione, quale presa d'atto, dell'autodichiarazione del "produttore primario che effettua trasporti dei propri animali" o del trasportatore di animali non in relazione con un'attività economica"	10,00
79	Prova di esame volta al rilascio del certificato di idoneità per conducente/guardiano (D.G.R. 3150/2007)	26,00
80	Rilascio certificato di idoneità per conducente/guardiano (D.G.R. 3150/2007)	26,00

a tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate (artt. 482, 483, 489, 495 e 496 CP), nonché della sanzione della decadenza dai benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi successivamente mendace,

DICHIARA

- di disporre di personale, attrezzature e procedure operative sufficienti ed appropriate per consentire di adempiere alle disposizioni del regolamento in oggetto e in particolare che l'autorimessa sita in.....
via..... è provvista di attrezzature idonee per le operazioni di lavaggio e disinfezione degli automezzi compresa concimaia per la raccolta del letame e vasca a tenuta per la raccolta delle acque reflue, di procedure scritte per tali operazioni ovvero di servirsi di un punto di lavaggio autorizzato sito in.....
via.....
del quale si allega l'autorizzazione all'uso,
- di disporre dei seguenti autoveicoli e rimorchi destinati al trasporto degli animali
autoveicolo..... targato.....
autoveicolo..... targato.....
autoveicolo..... targato.....
rimorchio..... targato.....
rimorchio..... targato.....
- le sedi operative dove sono tenuti gli automezzi (se diversi dalla sede legale)
sono.....
.....
.....
- di avvalersi del seguente personale (guardiani e conducenti)
..... mansione.....
Certificato di idoneità n. valido fino al.....
..... mansione.....
Certificato di idoneità n. valido fino al.....
..... mansione.....

Certificato di idoneità n. valido fino al.....
mansione.....

Certificato di idoneità n. valido fino al.....
mansione.....

Certificato di idoneità n. valido fino al.....

- che la persona designata come responsabile è il Sig.....
recapito telefonico.....;
- che le informazioni sulla programmazione, l'esecuzione e il completamento della parte di viaggio sotto la propria responsabilità, possono essere ottenute in ogni momento,
- (barrare una delle due voci seguenti)
 - di non aver violato la normativa comunitaria e/o nazionale in materia di protezione degli animali nei tre anni che precedono la data della presente richiesta.
 - di aver violato la normativa comunitaria e/o nazionale in materia di protezione degli animali nei tre anni che precedono la data della presente richiesta ma di aver applicato tutte le prescrizioni della competente Autorità sanitaria e di aver adottato tutte le misure necessarie per evitare ulteriori infrazioni,
- che si impegna a comunicare a codesto Servizio territoriale tutte le variazioni in relazione alle informazioni ed ai documenti presentati all'atto dell'autorizzazione, entro 15 giorni lavorativi dalla data delle modifiche.

Allega *check-list* di certificazione dell'idoneità al trasporto di animali vivi, ai sensi dell'Allegato I, Capo II del Reg. (CE) 1/2005, per ogni autoveicolo o rimorchio, previamente verificata e vidimata dal Servizio veterinario di competenza.

.....Lì.....

Firma

.....

 REGIONE DEL VENETO giunta regionale – 8 ^a legislatura	ALLEGATOC alla Dgr n. 2773 del 22 settembre 2009	pag. 1/3
--	---	----------

Check-list per la certificazione dei requisiti dei mezzi di trasporto degli animali vertebrati vivi per viaggi inferiori alle otto ore

Il sottoscritto autotrasportatore/legale rappresentante della ditta _____
 _____ con Sede Legale in via _____
 Comune _____,
 Sede operativa in _____ Via _____,
 Sede autorimessa per le operazioni di lavaggio automezzo _____

DICHIARA

- di essere a conoscenza dei requisiti obbligatori per il trasporto degli animali previsti dal Regolamento CE 1/2005 Allegato I, Capo II e Capo III
- che il mezzo..... marca.....
 tipo..... targa.....

DIMENSIONI INTERNE DELL'AUTOMEZZO:

	1 PIANO	2 PIANO	3 PIANO	4 PIANO	TOTALE
SUPERFICE					
ALTEZZA					

soddisfa i seguenti requisiti dell'Allegato I, Capo II, in particolare:

Requisiti obbligatori previsti per il trasporto degli animali entro le otto ore Regolamento 1/2005, Allegato I, Capo II			
	Elemento - Requisito	si	no
capo II 1.1.a	Concepito, costruito, mantenuto in modo da non arrecare lesioni e sofferenze agli animali		
capo II 1.1.b	Protezione efficace contro le temperature estreme, le intemperie, le variazioni climatiche avverse		
capo II 1.1.c	Pavimento e pareti pulibili, lavabili e disinfettabili		
capo II 1.1.g	Pavimento antisdrucchiolo, privo di asperità		
capo II 1.1.h	Pavimento solido, senza soluzioni di continuo, ben connesso alle pareti, che minimizzi la fuoriuscita di feci o urina		
capo II 1.2	Altezza interna adeguata alla specie trasportata		
capo II 1.1.d	Pareti ben raccordate, solide e tali da impedire fughe degli		

ALLEGATOC alla Dgr n. 2773 del 22 settembre 2009

pag. 2/3

	animali,		
capo II 1.1.4	Paratie resistenti al peso degli animali, a parete piena, mobili e facili da posizionare		
capo II 1.1.f	Portelloni per accesso diretto agli animali		
capo II 2.2	Adeguate attrezzature di carico/scarico, ovvero:		(*)
	Rampe di carico/scarico, pulibili, lavabili e disinfettabili, concepite in modo da evitare lesioni agli animali: con pavimento antiscivolo e protezioni laterali che evitino fughe o cadute		
	Inclinazione < 20° = 36,4% (vitelli, suini, equini) Inclinazione < 26° 34' = 50% (ovini, bovini) Inclinazione > 10° = 17,6% rampa con assi trasversali		
	Piattaforme di sollevamento e piani superiori con barriere di protezione che impediscano caduta e fuga degli animali.		
(*) se non è possibile soddisfare il punto precedente, si impegna ad adottare procedure di carico/scarico che consentano le operazioni conformemente al Capo III, punti 1.3 e 1.4 del regolamento			
capo II 1.1.e, capo II 1.2	Ventilazione che assicuri una qualità e quantità d'aria appropriata ai bisogni degli animali trasportati		
capo II 1.1.i	Adeguate sistema di illuminazione per la cura ed ispezione degli animali durante il trasporto e per il carico/scarico		
capo II 2.1	Contrassegno chiaro e visibile di trasporto animali vivi		

Si impegna altresì a attuare una procedura di controllo e manutenzione periodica per il mantenimento di tali requisiti.

Dichiara inoltre di destinare il veicolo al trasporto delle seguenti specie/categorie animali:

.....

Luogo, data


Firma

Limitazioni:

- idoneo al trasporto con carico e scarico degli animali solo presso strutture attrezzate in conformità al Capo III, punti 1.3 e 1.4 dell'Allegato I del Reg. (CE) 1/2005 (in quanto mezzo privo di rampa o delle relative protezioni laterali);
- idoneo solo al trasporto di bovini diversi dai vitelli ed ovini (in quanto la pendenza della rampa è maggiore al 36,4%);
- non idoneo a viaggi nel territorio nazionale relativi alla deroga delle 12 ore complessive fino al luogo di destinazione finale (in quanto sprovvisto delle opportune attrezzature per la ventilazione e l'abbeverata degli animali);
- altro.....;
- nessuna limitazione.

Visto, il Servizio Veterinario

Luogo, data Timbro/Firma.....




*Allegato all'autorizzazione n..... del..... di Tipo 1
del trasportatore.....*

	REGIONE DEL VENETO giunta regionale – 8 ^a legislatura
ALLEGATOD alla Dgr n. 2773 del 22 settembre 2009	
pag. 1/1	

REPUBBLICA ITALIANA**REGIONE DEL VENETO**

Autorizzazione del trasportatore ai sensi dell'art. 10, par. 1 del Reg. (CE) 1/2005 (Transporter authorisation pursuant to Article 10 (1) Reg. (EC) 1/2005)

1. AUTORIZZAZIONE DEL TRASPORTATORE (TRANSPORTER AUTHORIZATION) N.		
2. IDENTIFICAZIONE DEL TRASPORTATORE (TRANSPORTER IDENTIFICATION) 2.1 Ragione sociale (Company name)		TIPO (TYPE) 1 NON VALIDO (NOT VALID) PER LUNGI VIAGGI (FOR LONG JOURNEYS)
2.2. Indirizzo (Address)		
2.3. Città (Town)	2.4. Codice postale (Postal code)	2.5. Stato membro (Member State)
2.6. Telefono (Telephone)	2.7. Fax	2.8. Email
3. AUTORIZZAZIONE LIMITATA A TALUNI (AUTHORISATION LIMITED TO CERTAIN): Tipi di animali (Types of animals) <input type="checkbox"/> Modi di trasporto (Modes of transport) <input type="checkbox"/>		
Specificare (Specify here):		
Data di scadenza (Expiry date)		
4. AUTORITA' CHE RILASCIA L'AUTORIZZAZIONE (AUTHORITY ISSUING THE AUTHORISATION)		
4.1 Nome e indirizzo dell'autorità (Name and address of the authority)		
4.2. Telefono (Telephone)	4.3. Fax	4.4. Email
4.5. Data (Date)	4.6. Luogo (Place)	4.7. Timbro ufficiale (Official stamp)
4.8. Nome e firma del funzionario (Name and signature of the official)		

in quanto effettua viaggi di durata superiore alle 8 ore, ai sensi dell'articolo 18, comma 2 del Reg. (CE) 1/2005 l'omologazione del veicolo* targato.....

Marca.....Tipo.....per il trasporto delle seguenti specie/categorie animali:

- | | | | |
|--|---|--|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> bovini adulti | <input type="checkbox"/> vitelli | <input type="checkbox"/> ovini | <input type="checkbox"/> agnelli |
| <input type="checkbox"/> caprini | <input type="checkbox"/> capretti | <input type="checkbox"/> suini | <input type="checkbox"/> suinetti |
| <input type="checkbox"/> equini | <input type="checkbox"/> tacchini | <input type="checkbox"/> galline ovaiole | <input type="checkbox"/> broilers |
| <input type="checkbox"/> conigli | <input type="checkbox"/> altro (specificare)..... | | |

a tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate (artt. 482, 483, 489, 495 e 496 CP), nonché della sanzione della decadenza dai benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi successivamente mendace,

DICHIARA

che l' automezzo, autoveicolo e/o rimorchio* targato.....:

- soddisfa i requisiti previsti dall'Allegato I Capo II e VI del regolamento CE 1/2005, per il trasporto di equidi domestici, ad eccezione degli equidi registrati, e di animali domestici della specie bovina, caprina, ovina, suina, ovvero al Capo II ed ai requisiti aggiuntivi riportati al Capo V punto 2.1 per pollame, uccelli domestici e conigli, e Capo V punto 2.2 per cani e gatti, Capo III, punto 2.7 del regolamento per altri mammiferi ed uccelli, in particolare:

- ha le seguenti dimensioni interne in m²:

	1 PIANO	2 PIANO	3 PIANO	4 PIANO	TOTALE
SUPERFICE					
ALTEZZA					

- ha un serbatoio dell'acqua per l'abbeverata degli animali di litri.....,
- è dotato di sistema di navigazione ,
- è dotato di n..... sensori per il controllo e la registrazione della temperatura, così localizzati:.....,
- non è oggetto di domanda di omologazione presso un'altra autorità competente nello stesso o in un altro Stato Membro.

Al tal fine

* indicare le caratteristiche e generalità di ogni mezzo, qualora si faccia domanda di omologazione per più mezzi

ALLEGA

- copia della carta di circolazione rilasciata dalla M.C.T.C.;
- dichiarazione di conformità del sistema di ventilazione al paragrafo 3.2 del Capo VI, Allegato I, del Reg. (CE) 1/2005;
- documentazione attestante la conformità del sistema di navigazione al paragrafo paragrafo 4.1, del Capo VI, dell'Allegato I del regolamento.

.....Li.....

Firma


.....

** indicare le caratteristiche e generalità di ogni mezzo, qualora si faccia domanda di omologazione per più mezzi*

**REGIONE DEL VENETO**giunta regionale – 8^a legislatura**ALLEGATO F alla Dgr n. 2773 del 22 settembre 2009**

pag. 1/1

REPUBBLICA ITALIANA**REGIONE DEL VENETO****Certificato di omologazione dei mezzi di trasporto su strada per lunghi viaggi ai sensi dell'art. 18, par. 2 del Reg. (CE) 1/2005****(Certificate of approval of means of transport by road for long journeys pursuant to Article 18 (2) Reg. (EC) 1/2005)**

1. IMMATRICOLAZIONE (LICENCE) N.		
1.2. Attrezzato con Sistema di navigazione (<i>Equipped with Navigation System</i>): SI (YES) NO		
2. Tipi di animali di cui è consentito il trasporto (<i>Types of animals allowed to be transported</i>)		
3. SUPERFICIE IN M ² /PIANO (<i>AREA IN M²/DECK</i>)		
4. La presente omologazione è valida fino a (<i>This authorisation is valid until</i>)		
5. ORGANISMO CHE RILASCIAMO IL CERTIFICATO (BODY ISSUING THE CERTIFICATE)		
5.1. Nome e indirizzo dell'organismo che rilascia il certificato (<i>Name and address of the body issuing the certificate</i>)		
5.2. Telefono (<i>Telephone</i>)	5.3. Fax	5.4. Email
5.5. Data (<i>Date</i>)	5.6. Luogo (<i>Place</i>)	5.7. Timbro (<i>Stamp</i>)
5.8. Nome e firma (<i>Name and signature</i>)		

a tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate (artt. 482, 483, 489, 495 e 496 CP), nonché della sanzione della decadenza dai benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi successivamente mendace,

DICHIARA

- di disporre di personale, attrezzature e procedure operative sufficienti ed appropriate per consentire di adempiere alle disposizioni del regolamento in oggetto, incluse guide delle buone pratiche, e in particolare che l'autorimessa sita in.....
via..... è provvista di attrezzature idonee per le operazioni di lavaggio e disinfezione degli automezzi compresa concimaia per la raccolta del letame e vasca a tenuta per la raccolta delle acque reflue, di procedure scritte per tali operazioni ovvero di servirsi di un punto di lavaggio autorizzato sito in.....
via..... del quale si allega l'autorizzazione all'uso;

- di disporre dei seguenti autoveicoli e rimorchi destinati al trasporto degli animali

autoveicolo..... targato.....

autoveicolo..... targato.....

autoveicolo..... targato.....

rimorchio..... targato.....

rimorchio..... targato.....

le sedi operative dove sono tenuti gli automezzi (se diversi dalla sede legale) sono.....

.....

..... ;

- di avvalersi del seguente personale (guardiani e conducenti)

..... mansione.....

Certificato di idoneità n. valido fino al.....

..... mansione.....

Certificato di idoneità n. valido fino al.....

..... mansione.....

Certificato di idoneità n. valido fino al.....

..... mansione.....

Certificato di idoneità n. valido fino al.....

-mansione.....
- Certificato di idoneità n. valido fino al.....;
- che la persona designata come responsabile è il Sig.....
.....recapito telefonico.....;
 - che le informazioni sulla programmazione, l'esecuzione e il completamento della parte di viaggio sotto la propria responsabilità, possono essere ottenute in ogni momento;
 - (barrare una delle due voci seguenti)
 - di non aver violato la normativa comunitaria e/o nazionale in materia di protezione degli animali nei tre anni che precedono la data della presente richiesta.
 - di aver violato la normativa c comunitaria e/o nazionale in materia di protezione degli animali nei tre anni che precedono la data della presente richiesta ma di aver applicato tutte le prescrizioni della competente Autorità sanitaria e di aver adottato tutte le misure necessarie per evitare ulteriori infrazioni.
 - di disporre delle procedure che consentono di tracciare e registrare i movimenti dei veicoli e di contattare in permanenza i conducenti in questione durante i lunghi viaggi;
 - che i veicoli di cui si avvale sono dotati di un sistema di navigazione idoneo, ai sensi del paragrafo 4.1, dell'Allegato I, Capo VI del regolamento;
 - che gli autoveicoli e i rimorchi di cui si avvale per il trasporto degli animali per i lunghi viaggi soddisfano ai requisiti previsti dall'Allegato I, Capo II e VI del regolamento, per il trasporto di equidi domestici, ad eccezione degli equidi registrati, e di animali domestici della specie bovina, caprina, ovina, suina, ovvero al Capo II ed ai requisiti aggiuntivi riportati al Capo V punto 2.1 per pollame, uccelli domestici e conigli, e Capo V punto 2.2 per cani e gatti, Capo III, punto 2.7 del regolamento per altri mammiferi ed uccelli;
 - che si impegna a comunicare a codesto Servizio territoriale tutte le variazioni in relazione alle informazioni ed ai documenti presentati all'atto dell'autorizzazione, entro 15 giorni lavorativi dalla data delle modifiche.

Al tal fine

ALLEGA

la seguente documentazione:

- certificato di omologazione di ogni mezzo di trasporto (Reg. CE 1/2005, art. 18, comma 2), rilasciato dal Servizio veterinario di competenza;

- piano d'emergenza (Reg. CE 1/2005 art. 11 comma 1 lett. b, iv);
- check-list* di certificazione di idoneità al trasporto di animali vivi, ai sensi dell'Allegato I, Capo II del Reg. (CE) 1/2005, per ogni autoveicolo o rimorchio di cui si avvale solo per i brevi viaggi, previamente verificata e vidimata dal Servizio veterinario di competenza;
- documentazione attestante la conformità del sistema di navigazione al paragrafo paragrafo 4.1, del Capo VI, dell'Allegato I del regolamento.

.....Lì.....


Firma

.....

 REGIONE DEL VENETO giunta regionale – 8 ^a legislatura
ALLEGATOH alla Dgr n. 2773 del 22 settembre 2009
pag. 1/1

REPUBBLICA ITALIANA**REGIONE DEL VENETO**

Autorizzazione del trasportatore ai sensi dell'art. 11, par. 1 del Reg. (CE) 1/2005 (*Transporter authorisation pursuant to Article 11 (1) Reg. (EC) 1/2005*)

1. AUTORIZZAZIONE DEL TRASPORTATORE (TRANSPORTER AUTHORIZATION) N.		
2. IDENTIFICAZIONE DEL TRASPORTATORE (TRANSPORTER IDENTIFICATION) 2.1 Ragione sociale (<i>Company name</i>)		TIPO (TYPE) 2 VALIDO PER TUTTI I VIAGGI (VALID FOR ALL JOURNEYS) COMPRESI I LUNGI VIAGGI (INCLUDING LONG JOURNEYS)
2.2. Indirizzo (<i>Address</i>)		
2.3. Città (<i>Town</i>)	2.4. Codice postale (<i>Postal code</i>)	2.5. Stato membro (<i>Member State</i>)
2.6. Telefono (<i>Telephone</i>)	2.7. Fax	2.8. Email
3. PORTATA DELL'AUTORIZZAZIONE limitata a certi/e (SCOPE OF THE AUTHORISATION <i>limited to certain</i>): Tipi di animali (<i>Types of animals</i>) <input type="checkbox"/> Modi di trasporto (<i>Modes of transport</i>) <input type="checkbox"/> Specificare (<i>Specify here</i>):		
Data di scadenza (<i>Expiry date</i>)		
4. AUTORITA' CHE RILASCIATA L'AUTORIZZAZIONE (AUTHORITY ISSUING THE AUTHORISATION)		
4.1 Nome e indirizzo dell'autorità (<i>Name and address of the authority</i>)		
4.2. Telefono (<i>Telephone</i>)	4.3. Fax	4.4. Email
4.5. Data (<i>Date</i>)	4.6. Luogo (<i>Place</i>)	4.7. Timbro ufficiale (<i>Official stamp</i>)
4.8. Nome e firma del funzionario (<i>Name and signature of the official</i>)		



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 8^a legislatura

ALLEGATOI alla Dgr n. 2773 del 22 settembre 2009

pag. 1/4

Autodichiarazione come produttore primario che effettua trasporti dei propri animali

Il sottoscritto titolare/responsabile/conducente dell'azienda di allevamento/attività _____
 _____ codice az. _____ via _____
 _____ Comune _____,

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate (artt. 482, 483, 489, 495 e 496 CP), nonché della sanzione della decadenza dai benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi successivamente mendace,

DICHIARA

- di trasportare i propri animali, con i propri mezzi di trasporto per distanze inferiori ai 50 km (fuori dall'ambito di applicazione del Reg. CE 1/2005)**
- di trasportare i propri animali per percorsi inferiori ai 65 km, con finalità in relazione con un'attività economica (esentato dall'obbligo di autorizzazione del Reg. CE 1/2005)**
- di essere a conoscenza dei principi espressi dagli articoli 3 e 27 del Reg. (CE) 1/2005 in materia di protezione degli animali durante il trasporto;
- di trasportare esclusivamente i propri animali, appartenenti alle seguenti specie/categorie..... con il mezzo di trasporto¹, marca tipo..... targa..... soddisfacendo i requisiti del sopraccitato articolo 3 del Reg. (CE) 1/2005, per una distanza massima di 50 km/65 km (*cancellare la distanza non pertinente*);

¹ indicare le caratteristiche e generalità di ogni mezzo utilizzato per il trasporto degli animali

- che il mezzo di trasporto ha pavimento e pareti ben connesse, lavabili e disinfettabili e raccordati tra loro in modo da impedire la fuoriuscita di liquami ed ha le seguenti dimensioni interne:

superficie	
altezza	

CHIEDE

di essere inserito nell'apposito elenco della Regione del Veneto dei "produttori primari che trasportano i propri animali" presso il Servizio Veterinario dell'Az. ULSS n.....

Si impegna altresì a attuare una procedura di controllo e manutenzione periodica per il mantenimento dei requisiti del mezzo di trasporto e di aggiornare presso codesto Servizio Veterinario ogni eventuale variazione anche inerente ai mezzi utilizzati per il trasporto di animali vivi.


Luogo, data

Firma

Visto, il Servizio Veterinario

Luogo, data

Timbro/Firma.....



Qualora trattasi di trasportatore dei propri animali per percorsi inferiori ai 65 km, con finalità in relazione con un'attività economica, (esentato dall'obbligo di autorizzazione del Reg. CE 1/2005), compilare anche la sottostante sezione:

Check-list per la certificazione dei requisiti dei mezzi per il trasporto al di sotto di 65 km dei propri animali con finalità in relazione con un'attività economica

DICHIARA INOLTRE

- di essere a conoscenza dei requisiti obbligatori per il trasporto degli animali previsti dal Regolamento CE 1/2005 Allegato I, Capo II e Capo III
- che il sopraccitato mezzo marca.....
tipo..... targa.....

DIMENSIONI INTERNE DELL'AUTOMEZZO:

	1 PIANO	2 PIANO	3 PIANO	4 PIANO	TOTALE
SUPERFICE					
ALTEZZA					

soddisfa i seguenti requisiti dell'Allegato I, Capo II, in particolare:

Requisiti obbligatori previsti per il trasporto degli animali entro le otto ore Regolamento 1/2005, Allegato I, Capo II			
	Elemento - Requisito	si	no
capo II 1.1.a	Concepito, costruito, mantenuto in modo da non arrecare lesioni e sofferenze agli animali		
capo II 1.1.b	Protezione efficace contro le temperature estreme, le intemperie, le variazioni climatiche avverse		
capo II 1.1.c	Pavimento e pareti pulibili, lavabili e disinfettabili		
capo II 1.1.g	Pavimento antidrucciolo, privo di asperità		
capo II 1.1.h	Pavimento solido, senza soluzioni di continuo, ben connesso alle pareti, che minimizzi la fuoriuscita di feci o urina		
capo II 1.2	Altezza interna adeguata alla specie trasportata		
capo II 1.1.d	Pareti ben raccordate, solide e tali da impedire fughe degli animali,		
capo II 1.1.4	Paratie resistenti al peso degli animali, a parete piena, mobili e facili da posizionare		
capo II 1.1.f	Portelloni per accesso diretto agli animali		
capo II 2.2	Adeguate attrezzature di carico/scarico, ovvero:		(*)
	Rampe di carico/scarico, pulibili, lavabili e disinfettabili, concepite in modo da evitare lesioni agli animali: con pavimento antiscivolo e protezioni laterali che evitino fughe o cadute		
	Inclinazione < 20° = 36,4% (vitelli, suini, equini) Inclinazione < 26° 34' = 50% (ovini, bovini) Inclinazione > 10° = 17,6% rampa con assi trasversali		
	Piattaforme di sollevamento e piani superiori con barriere di protezione che impediscano caduta e fuga degli animali.		
(*) se non è possibile soddisfare il punto precedente, si impegna ad adottare procedure di carico/scarico che consentano le operazioni conformemente al Capo III, punti 1.3 e 1.4 del regolamento			
capo II 1.1.e, capo II 1.2	Ventilazione che assicuri una qualità e quantità d'aria appropriata ai bisogni degli animali trasportati		
capo II 1.1.i	Adeguate sistema di illuminazione per la cura ed ispezione degli		

ALLEGATO I alla Dgr n. 2773 del 22 settembre 2009

pag. 4/4

	animali durante il trasporto e per il carico/scarico		
capo II 2.1	Contrassegno chiaro e visibile di trasporto animali vivi		

Si impegna altresì a attuare una procedura di controllo e manutenzione periodica per il mantenimento di tali requisiti.

Dichiara inoltre di destinare il veicolo al trasporto delle seguenti specie/categorie animali:

.....

Luogo, data

Firma


Limitazioni:

- idoneo al trasporto con carico e scarico degli animali solo presso strutture attrezzate in conformità al Capo III, punti 1.3 e 1.4 dell'Allegato I del Reg. (CE) 1/2005 (in quanto mezzo privo di rampa o delle relative protezioni laterali);
- idoneo solo al trasporto di bovini diversi dai vitelli ed ovini (in quanto la pendenza della rampa è maggiore al 36,4%);
- altro.....;
- nessuna limitazione, per trasporti inferiori ai 65 km.

Visto, il Servizio Veterinario

Luogo, data

Timbro/Firma.....





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 8^a legislatura

ALLEGATOL alla Dgr n. 2773 del 22 settembre 2009

pag. 1/2

Autodichiarazione come trasportatore di animali non in relazione con un'attività economica

(al di fuori dell'ambito di applicazione del Reg. CE 1/2005)

Il sottoscritto _____ C.F. _____ residente a _____

in via _____,

relativamente al trasporto di animali non in relazione con un'attività economica delle specie:

- equidi
- altri animali

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate (artt. 482, 483, 489, 495 e 496 CP), nonché della sanzione della decadenza dai benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi successivamente mendace,

DICHIARA

- di essere a conoscenza dei principi espressi dagli articoli 3 e 27 del Reg. (CE) 1/2005 in materia di protezione degli animali durante il trasporto,
- di trasportare esclusivamente con finalità non in relazione con un'attività economica gli animali appartenenti alla specie con il mezzo* marca tipo.....targa..... soddisfacendo i requisiti del sopraccitato articolo 3 del Reg. (CE) 1/2005,
- che il sopraindicato mezzo di trasporto ha pavimento e pareti ben connesse, lavabili e disinfettabili e raccordati tra loro in modo da impedire la fuoriuscita di liquami ed ha le seguenti dimensioni interne:

SUPERFICE	
ALTEZZA	

* indicare le caratteristiche e generalità di ogni mezzo utilizzato per il trasporto degli animali

CHIEDE

- **di essere inserito nell'apposito elenco della Regione del Veneto dei "trasportatori di animali non in relazione con un'attività economica" presso il Servizio Veterinario dell'Az. ULSS n.....**

Si impegna altresì a attuare una procedura di controllo e manutenzione periodica per il mantenimento dei requisiti del mezzo di trasporto e di aggiornare presso codesto Servizio Veterinario, ogni eventuale variazione anche inerente ai mezzi utilizzati per il trasporto di animali vivi.

Luogo, data

Firma

Visto, il Servizio Veterinario di competenza

Luogo, data

Timbro/Firma.....

